

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

GLI STUDI DI SETTORE 2015 POSSONO ESSERE UTILIZZATI RETROATTIVAMENTE

L'Agenzia delle Entrate nella recente circolare n.24 del 30 maggio 2016, richiama l'attenzione degli Uffici sulla possibilità, in sede di contraddittorio obbligatorio per l'accertamento basato sugli studi di settore, di applicare i risultati degli studi evoluti per il 2015 alle annualità 2013 e 2014, in quanto la base dati utilizzata per elaborare detti studi si riferisce proprio a tale annualità.

L'applicazione deve tuttavia non tenere conto dei correttivi anticrisi approvati con DM 12/5/2016 in quanto elaborati per essere applicati alla sola annualità 2015.

Lo studio evoluto 2015 potrà pertanto in sede di contraddittorio con il contribuente essere applicato alle annualità precedenti per la rideterminazione del reddito previa verifica:

- che le attività esercitate nel periodo d'imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente;
- che non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti; le anomalie degli indicatori economici non sono ostative all'applicazione degli studi di settore evoluti, se emerge che la mancata coerenza non deriva dall'infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ma da insufficienze produttive dell'azienda.

I REQUISITI DEL PROPRIETARIO PER L'IMU DELLA PRIMA CASA

I requisiti richiesti ai proprietari per poter usufruire delle agevolazioni IMU e Tasi, richiedono che si tratti di immobili adibiti ad abitazione principale e nei quali il proprietario, o i proprietari, risultino anagraficamente residenti.

Debbono quindi essere rispettati entrambi i requisiti: residenza anagrafica e uso diretto.

Se una delle due condizioni non è soddisfatta, l'immobile non può essere definito "prima casa" ai fini delle esenzioni a prescindere dal fatto che non si possiedano altri immobili per uso abitativo su tutto il territorio nazionale.

In base al testo delle norme in materia di IMU vengono inoltre considerati come prima casa ai fini dell'applicazione delle imposte locali:

- l'**ex casa coniugale** assegnata dal giudice a seguito di un provvedimento di separazione legale, di divorzio o di annullamento del matrimonio;
- gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci;
- gli alloggi di proprietà di IACP e/o altri enti di edilizia residenziale pubblica assegnati agli inquilini per uso abitativo;
- l'unico immobile di proprietà di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e della carriera prefettizia anche se il proprietario è residente altrove per motivi di servizio;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani **residenti all'estero (AIRE) a condizione che si tratti di soggetti**

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, e solo nel caso che l'immobile in questione non risulti locato o dato in comodato d'uso.

Le norme consentono poi ai Comuni di assimilare a prima casa esclusivamente gli immobili di proprietà di anziani residenti in case di cura a patto che non siano stati dati in locazione.

Quando sono rispettate le condizioni previste e quando gli immobili appartengono ad una delle categorie elencate, i proprietari, o i titolari dei diritti reali, non sono tenuti a versare né IMU né TASI.

BONUS MOBILI ANCHE SE SI SOSTITUISCE LA CALDAIA

Il cd "Bonus mobili" è la detrazione per l'arredo legata ai lavori di ristrutturazione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in una recente Circolare (n. 3/E del 2016) la possibilità di usufruire di questa agevolazione anche nel caso di sostituzioni delle caldaie per le quali si opti per la detrazione del 50% così come previsto all'art. 16-bis TUIR (DPR 917/86).

La Circolare 3/2016 ha chiarito che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di "manutenzione straordinaria", consente l'accesso al cd. "bonus arredi" se si è in presenza di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.

L'Agenzia delle Entrate è stata più volte interpellata sull'argomento:

- prima con la circolare n. 29/E del 2013 dove aveva già precisato che presupposto per l'accesso al c.d. "bonus mobili" era l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR.
- successivamente con la Circolare 11/E del 2014, dove aveva affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa e che negli altri casi, è necessario valutare la riconducibilità alla manutenzione straordinaria tendendo conto degli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.

CANONE RAI IN BOLLETTA

La Legge di stabilità 2016, al comma 208, art 1 (L. 208/2015) ha introdotto una nuova modalità di pagamento per il canone RAI, di importo pari a 100 euro, e cioè **la riscossione dello stesso con addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica**. Con la Circolare 29/E del 21 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti.

Nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica la norma presume la detenzione di una televisione. Com'è noto **il possesso di un apparecchio televisivo costituisce presupposto dell'obbligo di pagamento del canone**.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica con scadenza di pagamento successiva a quella della rata.

I principali chiarimenti forniti nella Circolare 29/E di ieri sono:

1. quelli sulle utenze di fornitura di energia addebitabili, tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza. Per **l'utente è quindi importante vedere se ha un'utenza residenziale caratterizzata dalle sigle D1, D2 e D3**. Tali dati sono reperibili:

- direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", cioè clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016, per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", cioè clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015, per cui la coincidenza del luogo di fornitura

dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria , Iva (3,69 euro) , tassa di concessione governativa (4,13 euro).

In particolare vengono forniti gli importi nel caso di canone annuale, semestrale e trimestrale, che sono riportati nella tabella seguente:

	Canone	IVA	Tassa di Concessione governativa	Totale
Annuale	92,18	3,69	4,13	100
Semestrale	47,03	1,88	2,12	51,03
Trimestrale	24,46	0,98	1,14	26,58

Sempre nella Circolare, vengono inoltre forniti chiarimenti su altre situazioni particolari come:

- disattivazione-attivazione della fornitura elettrica nel corso del 2016 (come ad esempio per voltura);
- possesso di più utenze residenziali.

REVISIONE LEGALE – IL SOFTWARE DEI COMMERCIALISTI

I **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** ha predisposto il **nuovo software Revisal**, per la **revisione legale dei conti** che si ispira all'audit risk model, per rispondere alle esigenze imposte dai nuovi standard della revisione.

Il **software Revisal** è progettato per rispondere alle esigenze professionali che approcciano la nuova revisione legale anche alla luce delle recenti modifiche normative. Lo stesso supporta, in particolare, le verifiche della contabilità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e disciplinate nel SA (Italia) 250B.

Per saperne di più su caratteristiche, costi e licenza, [leggi le FAQ](#) e [guarda i Video Tutorial cliccando qui](#).

Il software mantiene **strettamente collegate tra loro le fasi di identificazione e di valutazione del rischio**, analizzando il **rischio intrinseco e quello di controllo**, supportando le procedure di conformità, completando la valutazione del rischio residuo. Consente, a questo punto, di selezionare le risposte al rischio, disegnando su misura il programma di lavoro per ogni ciclo o area di bilancio, programma che poi è costantemente richiamato nella fase di esecuzione del lavoro.

Il **calcolo della significatività** è applicabile in fase preliminare e in fase finale, così come l'analisi comparativa.

Le risposte al rischio sono articolate secondo i seguenti cicli o aree di bilancio: ciclo attivo, ciclo passivo, ciclo magazzino, ciclo lavori in corso su ordinazione, ciclo immobilizzazioni materiali, ciclo immobilizzazioni immateriali, ciclo lavoro, ciclo incassi-pagamenti, area titoli e partecipazioni, area patrimonio netto, area ratei e risconti, area fondi rischi e oneri, area debiti di finanziamento, area crediti/debiti v/società del gruppo, area altri crediti e debiti, area imposte sul reddito, area conti d'ordine (per il solo 2015).

Seguono i controlli sugli schemi di bilancio e i controlli sulle parti correlate.

Per ognuno di questi cicli o aree di bilancio, il software supporta le principali funzionalità utili allo svolgimento delle procedure di revisione (elaborazione della lead schedule e delle sub-lead schedule, analisi comparativa, test di validità sui saldi, circolarizzazioni, controlli sulle valutazioni e sull'informativa, controlli di quadratura, analisi degli errori riscontrati).

In **fase di reporting**, il software implementa l'analisi comparativa finale, le procedure sulla continuità aziendale e sugli eventi successivi, l'attestazione finale della direzione, le comunicazioni alla direzione, il giudizio finale sul bilancio e la composizione della relazione di revisione.

Per rendere il lavoro dell'utente più agevole ed efficiente, il software **consente di importare i bilanci ufficiali in formato XBRL e i bilanci di verifica**, opera in automatico una vasta serie di funzioni quali il campionamento, l'aggiornamento del quadro degli errori riscontrati, la numerazione delle carte di lavoro

prima della stampa. Consente di **archiviare i .pdf dei documenti**. Tutte le schermate, infine, sono supportate da un agile **help in linea**.

Per ulteriori notizie si può cliccare qui [Software RevSAL – Software cloud per la Revisione legale](#)

NOVITA' LAVORO

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI VOUCHER

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto c.d. Jobs Act (d.lgsv 15 giugno 2015, n. 81 emanato in attuazione della legge delega n. 183 del 2014)

Il testo del comunicato stampa emanato alla fine della seduta annuncia che le modifiche apportate in relazione alla normativa sul lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) sono essenzialmente due:

1) La prima modifica è volta a garantire la **piena tracciabilità dei voucher**. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che **i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.**

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

2) La seconda **esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori**, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro).

INCENTIVI ASSUNZIONI DISABILI – ISTRUZIONI INPS

L'Inps fa il punto sulle **modalità operative per richiedere l'incentivo previsto per le assunzioni delle persone con disabilità** effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 (articolo 10 d.lgs n. 151 del 14 settembre 2015, attuativo del Jobs Act), nella Circolare 99/2016.

L'incentivo, previsto al fine di realizzare una concreta promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, è rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Ai fini dell'ammissione all'incentivo, **il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps domanda** preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire
- l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
- la tipologia di disabilità;
- la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
- l'importo dell'imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità;

La richiesta **può essere inviata sia per le assunzioni in corso** – con **data di decorrenza dall'1 gennaio 2016** - che **per i rapporti di lavoro non ancora iniziati**. La domanda deve essere **inoltrata esclusivamente** avvalendosi del **modulo di istanza on-line "151-2015"**, all'interno dell'applicazione **"DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente"**, sul sito internet www.inps.it.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'

Il comma 182 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016, prevede **l'applicazione di una imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura **del 10 per cento**, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

- **ai premi di risultato** di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
- **nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa,**

entro il limite di importo di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo, portando al contribuente benefici in termini di maggiori detrazioni per carichi di famiglia e per reddito di lavoro dipendente, in quanto spettanti in misura decrescente rispetto al reddito complessivo.

Per quanto riguarda il **datore di lavoro**, l'agevolazione risulta **riservata**, come per il passato, **al settore privato**, comprendendo **anche le Agenzie di somministrazione**, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma agevolativa.

Inoltre nell'ambito del settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001, **il beneficio può essere attribuito** anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti **da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale** (*il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni*).

L'agevolazione trova applicazione **con riferimento** ai titolari di **reddito di lavoro dipendente** di importo **non superiore**, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, **a euro 50.000**.

Il limite reddituale di euro 50.000 deve essere calcolato **tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente** conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione, **anche se derivanti da più rapporti** di lavoro, e deve **comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni** di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR.

Gli emolumenti premiali non entreranno invece nel computo della soglia reddituale di euro 50.000 nel caso **in cui siano stati sostituiti**, su scelta rimessa al dipendente, **con le prestazioni di welfare aziendale** che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Devono inoltre essere considerate **nel computo del limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero**, anche se non assoggettate a tassazione in Italia.

Infine, rientra nel computo della soglia reddituale di 50.000 euro anche **la quota maturanda di TFR** richiesta dal lavoratore e **liquidata in busta paga**.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 28/2016.

SCADENZE

Mercoledì 6 luglio

<p>MOD. UNICO 2016 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2015 e primo acconto 2016); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2015); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2015 e acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016); • IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi IVS (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi previdenziali geometri (saldo 2015 e acconto 2016).
<p>MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. IRAP 2016 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento dell'IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016) da parte di persone fisiche, società di persone e assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>

STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2015 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento del diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento dell'imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2015, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016.

Giovedì 7 luglio

MOD. 730/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione al datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰; • presentazione al CAF / professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730, del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ e della documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati della dichiarazione; • consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF / professionista abilitato, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
MOD. 730/2016	<ul style="list-style-type: none"> • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale / CAF / professionisti abilitati; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 precompilato e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ da parte del contribuente. <p>A favore dei CAF / professionisti abilitati è prorogato al 22.7 il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la consegna al contribuente della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4; <p>purchè, entro il 7.7, sia stato inviato almeno l'80% delle dichiarazioni. La proroga è altresì riconosciuta per la trasmissione diretta, da parte del contribuente, del mod. 730 precompilato.</p>

Lunedì 18 luglio

INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000)</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
-----------------------------------	---

<p align="center">MOD. UNICO 2016 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2015 e primo acconto 2016); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2015); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2015 e acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2015 e primo acconto 2016); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016); • IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi IVS (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2015 e primo acconto 2016); • contributi previdenziali geometri (saldo 2015 e acconto 2016).
<p align="center">MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p align="center">MOD. UNICO 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p align="center">MOD. IRAP 2016 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2015 e primo acconto 2016) da parte di persone fisiche, società di persone e assimilate, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p align="center">RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva, (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili), con la maggiorazione dello 0,40% per la</p>

SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2015, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , del diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850).
MOD. UNICO 2016 MOD. IRAP 2016 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI	Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40% , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2015 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2015 e primo acconto 2016); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2015 e primo acconto 2016); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2015 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili) rivalutazione beni d'impresa / partecipazioni, effettuata nel bilancio 2015, e eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 889 a 896, Finanziaria 2016; • diritto CCIAA 2016 (codice tributo 3850).

Lunedì 25 luglio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).
--	---

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Buone vacanze !*

Strà luglio 2016

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*